EXTRACT OF THE JUDGEMENT ON AN APPEAL IN THE PENAL TRIBUNAL OF PISTOIA (5.6.1964)

The Penal Tribunal of Pistoia in single session, composed of the Magistrates: Dr. Mario Ciantelli, President; Dr. Umberto Stoppoloni, Judge; Dr. Giovanni Ponzetta, Judge, has handed down the following judgement in the appeal case against Paternò-Castello Francesco-Mario, son of the late Roberto and of Paternò Castello Eleanora, born in Catania on 20.6.1913 - *OMISSIS* -; accused of an infringement of Article 81 of the Penal Code and of Article 8 of the Law number 178 of 3.3.1951 by having with criminal intent conferred honorific titles and also false and at the same time invalid titles of nobility. - *OMISSIS* - The charge was brought at Montecatini Terme on 14.7.1958. Aggravated by recurrence (Article 99 of the Penal Code). An Appeal was lodged against the judgement of the Court of Monsummano Terme dated 29.5.1962, by which he was condemned to 4 months and 15 days imprisonment and to a fine of Lit. 220'000 - *OMISSIS* -Resultant in the public verbal proceedings held today in proper manner. *OMISSIS*

In an opportune appeal the accused has contested the above-mentioned judgement; requesting to be acquitted because the deed does not constitute a crime, - *OMISSIS* -During the opening stage of the hearing of the Appeal the appellant produced various documents in an endeavour to demonstrate the legitimacy of the honorific titles distributed by him - *OMISSIS* -The Tribunal observed: the charge which is contested by the accused proceeds on the basis that honours distributed by the Paternò may be false or illegitimate; as for being false there exists no evidence, in as much as the same accused has admitted to having bestowed it on his initiative and by reason of having retained in his power this legitimate faculty. It is, therefore, a matter of establishing whether such a legitimacy exists, because, if it is found to be so, the granting of the above-mentioned honours would not constitute a violation of Article 7 of the Law number 178 of 3.3.1951.

Truly it should be noted that according to the terms of Articles 7 and 8 of the said Law, while the conferring of honours, decorations and chivalrous distinctions is forbidden to organisations, associations and private individuals and the practice is to be punished, be it in whatever form or manner in which it is carried out, the conferring and acceptance of honours is sometimes permitted to Italian citizens when conferred by non-national orders, or by foreign states, and this practice is only forbidden in so far as it lacks the authorisation of the President of the Republic as proposed to him by the Minister of Foreign Affairs.

Without the application of such an interpretation, the terms in question should remain without significance because the mention of non-national orders, in connection with the possibility that the practice of the relative concessions may be authorised, necessarily signifies that the same concessions may exist and be accepted. Such an interpretation was confirmed by Parliament, with the result that the phrase "non-national orders" has been added to the original text of Article 7 and that the expression "cannot be accepted" has there been substituted with the other phrase "cannot be used in the territory of the Republic". In substance, with the terms in question the legislator has wished to forbid that various subjects be able to take the initiative to make themselves the distributors of honours and decorations without an effective pre-existent title or faculty; and moreover that such concessions should remain in the private ambit of the distinguished subject, unless he has permission to use it in public, without which these same concessions should remain matters inconsistent with the internal right of the State, which forbids such external manifestation

in order justly to safeguard the merits reserved and represented by the honours recognised by the State. In the course of the voluminous documentary evidence produced by the appellant it is established that Paternò Francesco Mario is the descendant of the House of Paternò Castello Guttadauro di Emmanuel; even without going over the past precedents, likewise demonstrated; an Ordinance of King Ferdinand II of the Kingdom of the Two Sicilies in the year 1853, of which is found mention in an order of 30th March of the Commander of the Province of Catania, recognises a special privilege granted to the said House, together with that granted by the Roman Pontiff and certain other associations in respect of the bestowal of honours, permitting the practice of the wearing of decorations without the need for Royal consent, with the exception of all those stemming from foreign orders. There having come to be various branches of the House, and as a result of a Royal invitation, various representatives of the family came together and recognised in the family pact of 1853 the entitlement of Don Mario Paternò to bestow honours; the present accused is the grandson directly descended from him and as such the heir and also legitimate possessor of the above-mentioned faculty, which embodies the jus honorum, an expression of the power of the House in respect of honours which it has preserved by family tradition and the denial of which has not been verified, that is to say the forced removal of the power. The Appeal therefore should be accepted -

OMISSIS -.P.Q.M. The Tribunal, having noted Article 525 of the Penal Code in overturning the judgement of the Court of Monsummano Terme of the 29th May 1962 against which Francesco Mario Paternò Castello has appealed, acquits the same of the charge of an infringement of Article 8 of the Law number 178 of 3.3.1951, because the deed does not constitute a crime.

In Pistoia, today 5th June 1964.

Signed, the President : Ciantelli;

Judges: Ponzetta and Stoppoloni.

Clerk of the Court: Palamidessi.



Dr.Mario Ciantelli

"Umberto Stoppoloni.

Giovanni

-storsarono il denaro).

erno-Sastello Eleonora, nato il 20:6.1913, a Catania attualmente domiciliato in Brunate, presso l'Albergo llpino, Via Scalini; libero contumace; anzi elett.dom/to presso

aldel reato p.e p. dagli artt.8I cpv.640,56,640 C.P Perchè, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminono, inducendo in errore mediante artifici e raggiri ami Arpino ed in concorso di questi anche Mariotti Messandrona, Dabini Mello, Galligani Pietro Guidi Lo-Enzo, Frosini Emilio, in quanto prometteva-ed elargi nobiliari falsi o comunque invalidi Lorenzo Program Emilio e si progurava inglusto acolo isi Cod 2. 2. Profitto in-danni dei suddetti Dami Arpino; Mariotti lessandrina, Davini Mello? Galligani Pietro, Guidi Lo Penzo, Frosini Emilio, ottendn do somme di vario imporo(ogni qual volta per oltre sulle 20.000 lire circa) quivoco a profittare in podo analogo in danno di Occi Gino e Magrini Carlo senza peraltro conseguire N-questi-casi-lo-scopo-prefinso(attesochè-i-suddet#i



ayv.Antonio Pensavalle di Catani

II Cancelliere

0.01

Pr

ne

CE

mE

-di

dı

avverso la sentenza del Pretore di Monsummano Terme in data29.5.62, con la quale fu condannato a mesi 4 e gg. 15 di recl.;
e alla multa di 1.220.000, per il reato di cui el cepo b) della rubrica, ordinando la confisca dei titoli afferenti l'imputato e la pubblicazione);e fu assolto dal reato di cul al capo de la rubrica per insufficienza di prove.

Gorgania all'odierno pubblico orale dibattimento tenuto secon-

A seguito di indagini evolte dei Carabinieri di Montecatini, al mali eraspervenute notizia della distribuzione di onoreficienze sin favore di diverse persone, alcune delle quali avevano verseto somme di denaro in relazione con zale concessione
che era syvenute tramite Dami Arpino residente a Monsummano e
Scocco Giuseppe residente a Roma, si accerto che le onoreficenzegerano, conferite de Paterno Castello Francesco Maria.

Iniziatosi processo penalore contestati i reati di truffa e di conferimento di onoreficenze vietate, i primi due vennero di proscioltimper ammistia 711 Paterno venne invece citato argiu-dizionavanti el Fretore di Monsummano Terme il quale con sene tenza inidata 29 maggio 1962 lo assolse dalla imputazione di truffa per insufficienza di prove e lo dichiaro colpevolo della la Violazione continuata dell'art. 8 della legge 3 marzo 1951 n. 178, condannandolo alla pena indicata in epigrafe.

"Con tempestivo appello l'imputato ha impuenato la citata sentenza; chiedendo di essere essolto perché il fatto non costituisce reato calla imputazione di cui al capo E) e con formula piena dalla imputazione di truffa.

Durante la face preliminare del gludizio di appello l'appellante pasprodotto diversi document perimentare dingapranea (a.E. gittimi casa e atricare concreta casa de l'est perimente del prodotte e conseguentemente la insussistenza del reato di struttare.

parte dal presupposto che le onovéficenze distribulte dal Paternò fossero false o illogittime; quanto alla falsità non ne sussiste alcuna indizio, in quanto lo stesso imputato ha ricenesciuto di averle concesse di sua iniziativa ed in base ad un ritenuto suo potere o facoltà legittime.

Si tratta pertanto di accertare se tale legittimità suscista, perche nel caso positivo la concessione delle suddette onoreficenze non costituisce violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951 n. 178. Invero devesi rilevare che si sensi degli articoli 7 ed 8 della legge suddetta, mentra è vietato il conferimento di onoreficenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modelità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentro ne è soltanto vietato l'uso in mancenza di autorizzazione del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gliafari esteri.

Senze l'applicazione di tale interpretazione la norma in eseme rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di condini non nazionali, in relazione con la possibilità che nessia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed sessere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo della l'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata aggiunta alla sestituita con l'altra "non possono usare nel territorio della Repubblica".

cl;:

!ta= :

re con=

we-

Lone,

L'e

出一道 III

costi mila

pel-

10900

itenu

-- 71

ista.

refit

marge

rti-

REAS-

della

In sostanza con le norme in esame il legisletore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averpa un effettivo preesistente titolo o fecoltà; ed inoltre che sali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto disignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senper il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta la manifestazioni esteriori, allo s'copo di giustamente tutelare i meriti
riservati e rappresentati dalla increficanza riccossiute dallo
Stato

Attraverso la ampie documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza riaalire a precedenti anteriori; pure dimostrati; una ordinanza del Re Perdinendo II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del-phwawxwax la quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portara decorazioni, a qual errepasti Compre l'rajeriyante dan Ordini Stranieri, Senza di Genzalio della senso ce le

Lightsendos regiment diversitamit del cosseto, edesseguito de la invito reale; i diversi rappresentanti familiari convennero di di riconoscère la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1973; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendosi verificata debellatio cioè estromissione forzate dal potere.

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gliafari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di desame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di desame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di desame acceptato l'uso delle relative concessioni significati necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed dessere acceptate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, de cui risulta che la dizione "ordini non nazioneli" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono acceptare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare"nel territorio della Repubblica".

della

apordir

151

ostinla

jel-

POSCEL

tenuf

ista.

refi-

ti-

tri.=.. :che

merzo

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che sali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto situazione ad usarle in pubblico, centrale quale le stesse concessioni rimangono attl indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quele ne vieta le manife stazioni esteriori allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalla croreficanzo riconosciute dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paterno Mario Francesco è discendente della Casa Paterno Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza risalire a precedenti anteriori; purc dimostrati; una ordinanza del Re Perdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del-generamen la quale si trova menzione in ordine 30 marzo del-l'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a della concessa della suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a della concessa della suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni della concessa della suddetta Casa, insieme della concessa della suddetta Casa, insieme della concessa della suddetta Casa, insieme della concessa della concess

Tribandos Camaturda versia danie del casa to ved a seguito di anvito reale; i diversi rappresentanti familiari convennero di di riconoscère la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Taterno, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale crede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che le conserva per tradizione familiare non essendosi verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

L'appello deve pertante essere accolto, per quanto riguarua la concessione delle onorificenze, che non costituisce reato da perte di chi le concede avendone la potesta legittima. Per quanto riguarda i imputazione di truffa, non è stato dimostrato che la concessione delle proreficenze fosse conseguenza di relazioni particolari di merito o di prestazioni pavrokolekek speciali, per cul rimene il qubolo che la conces sione-stessa tosse soltanto un mezzo per procuraral qualche utile medianto i versamenti di somme diverse chreste od snobe spontaneamente date da persone le quali si dimostrassero perticolarmento sensibili e bramose di possedere una decorazione pur senza comoscerne al significate (e le brigini, In questa situazione ritiene il Collegio che l'assoluzione pronunciata dal Pretore per insufficienza di prove, pur conla varianto di motivazione, debba essere confermata. ribunale, visto l'art. 521 sentenza del Fretore di Monsummano Termo del appe Pate da Paterno-Castello Brancesco Maria desimo dalle imputazione di cui all'art. 8 T. berche il tatto non costituisce reato. Com Cappellata sentenza v ottors ties of -153 APistois Saddi 5 giugno-1964 in the constant of the constan no for Cassaziona dell' him 600 URZENZA ECLLO " TOTALE"

er Cop